CONVENZIONE

TRA AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER L'AMPLIAMENTO DEL QUESTIONARIO DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CONCERNENENTE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA PER L'ANNO 2001

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con sede in piazza Cavour 5, 20121 Milano, codice fiscale n. 97190020152, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. Pippo Ranci, autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione approvata in schema con delibera dell'Autorità del 19 luglio 2001, n. 170/01;

e

l'Istituto nazionale di statistica (di seguito: l'Istat), con sede in via Cesare Balbo 16, 00184 Roma, codice fiscale n. 8011181058, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. Luigi Biggeri;

• Premesso che:

- tra le finalità dell'Autorità vi sono quelle di garantire e promuovere la concorrenza e l'efficienza nei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività;
- a tale scopo, l'Autorità studia l'evoluzione dei due settori e svolge rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi;
- l'Istat, accanto alle finalità istituzionali di predisposizione ed attuazione del programma statistico nazionale, provvede, con remunerazione a condizioni di mercato, alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, giusta il disposto dell'articolo 15, comma 1, lettera n), della legge 6 settembre 1989, n. 322;
- l'Istat effettua annualmente l'Indagine multiscopo sulle famiglie concernente "Aspetti della vita quotidiana";

Considerato che:

 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Istituto nazionale di statistica hanno sottoscritto la Convenzione per l'ampliamento del questionario dell'Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" relativa agli anni 1998, 1998 e 2000, di cui alla delibera della stessa Autorità 7 maggio 1999, n.57/99;

- l'Autorità intende inserire nell'indagine multiscopo sulle famiglie quesiti relativi a temi di proprio interesse;
- è conseguentemente opportuno prevedere un ampliamento del questionario e attuare le operazioni conseguenti;
- l'Istat intende fornire l'assistenza necessaria per consentire, in via sperimentale, l'ampliamento di detto questionario, giusto l'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- sia l'Autorità, sia l'Istat ritengono opportuno procedere ad elaborazioni statistiche sulle serie storiche di dati raccolti, allo scopo di verificare la sussistenza di relazioni tra indici di soddisfazione e caratteristiche sociodemografiche degli intervistati;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, l'Autorità e l'Istat convengono quanto segue:

Articolo 1

L'Autorità e l'Istat convengono di confermare, per l'anno 2001 la Convenzione già sottoscritto per il triennio 1998-2000 con l'inserimento di domande sulla soddisfazione dei clienti per usi domestici dell'energia elettrica e del gas nel questionario dell'Indagine multiscopo sulle famiglie concernente "Aspetti della vita quotidiana" (Allegato A).

Articolo 2

L'Istat e l'Autorità concordano che il questionario dell'Indagine multiscopo sulle famiglie concernente "Aspetti della vita quotidiana" includa, per l'anno 2001, quesiti relativi ai seguenti temi :

- a) utilizzo ed efficacia delle bollette per la fatturazione dei consumi nei settori dell'energia elettrica e del gas come mezzo di comunicazione;
- b) grado di conoscenza dell'Autorità e delle sue funzioni con riferimento ai servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- c) evoluzione dei mezzi di informazione adottati dall'Autorità per la diffusione e comunicazione dei suoi provvedimenti.

Le parti convengono che i quesiti di cui all'Allegato A siano pertanto modificati e integrati, su richiesta degli uffici dell'Autorità, rispettando in ogni caso il limite complessivo di 30 (trenta) quesiti elementari.

Articolo 3

L'Istat si impegna a:

- a) progettare e realizzare tutte le fasi della rilevazione;
- b) fornire all'Autorità, entro un anno dalla data di ciascuna delle rilevazioni di cui all'articolo 1, i dati elementari corretti, inclusi i riferimenti alle principali caratteristiche socio-demografiche della famiglia, in una forma che non ne consenta la riferibilità neppure indiretta a singoli individui;
- c) fornire, entro il 30 aprile 2002, i risultati provvisori risultanti dalla elaborazione delle risposte fornite ai quesiti inseriti nel questionario dell'Indagine multiscopo sulle famiglie. Tali risultati comprenderanno tabelle contenenti:
 - frequenze semplici delle risposte relative all'intero campione;
 - incroci tra le risposte relative alle domande sui servizi di erogazione di energia elettrica e di gas e le informazioni relative alle ripartizioni geografiche, alle regioni, alla tipologia di comune e alle principali caratteristiche socio-demografiche;
 - limitatamente ai quesiti relativi all'energia elettrica, incroci relativi alla distinzione fra forniture dell'Enel Spa e forniture delle aziende elettriche locali:
- d) consentire il raffronto con i risultati relativi agli anni precedenti.

Articolo 4

L'Istat si impegna inoltre a fornire all'Autorità la consulenza statistica per l'impostazione e l'effettuazione di analisi secondarie sui dati raccolti nel triennio 1998 - 2000 al fine di verificare l'importanza relativa delle diverse componenti della qualità del servizio in relazione a diversi profili di clienti, e di ripetere e approfondire tali analisi sulla base dei dati che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 2001.

Ulteriori analisi potranno essere condotte allo scopo di confrontare la qualità percepita risultante dall'Indagine multiscopo sulle famiglie con la qualità effettiva risultante dai rapporti annuali sulla qualità del servizio predisposti dall'Autorità.

Articolo 5

Qualora l'Autorità intenda pubblicare i risultati delle indagini di cui al precedente articolo 3 ovvero i risultati delle analisi di cui al precedente articolo 4, l'Istat si impegna a fornire all'Autorità la consulenza metodologica e statistica necessaria per la realizzazione di uno studio da pubblicare eventualmente nella collana "Quaderni dell'Autorità", dal quale risulti la collaborazione fornita.

Articolo 6

L'Autorità si impegna a corrispondere all'Istat, per l'indagine relativa all'anno 2001, un compenso di lire 122.400.000 (centoventiduemilioniquattrocentomila), compresa IVA, che copre le spese relative alla progettazione e alla gestione delle rilevazioni, alla validazione ed analisi dei dati, nonché le spese generali. Detto compenso verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura e di relazione tecnica sulle attività svolte, con le seguenti modalità:

- una quota pari al 30% (trenta per cento) del compenso entro il 30 aprile dell'anno 2002;
- una quota pari al 70% (settanta per cento) del compenso entro il 31 dicembre dell'anno 2002.

Istituto nazionale di statistica

Autorità per l'energia elettrica e il gas

(Il Presidente)

(Il Presidente)